



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



DI POSITANO e PRAIANO
"Lucantonio Porzio"

Via PASITEA 308 – 84017 POSITANO (SA) TEL/FAX 089 875 166

C.F. 96003610654 - C.M. SAIC873005

saic873005@istruzione.it – saic873005@pec.istruzione.it – www.icsporzio.gov.it



REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

EDIZIONE APPROVATA DAL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

DEL GIORNO 10 giugno 2016

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

Compiti, composizione e modalità di funzionamento del Comitato

Premessa:

La **Legge del 13 luglio 2015 n. 107** ha apportato alcune rilevanti modifiche al D.lgs. 297/1994 e al DPR 275/1999, ed ha introdotto (**art. 1, commi da 126 a 130**) una disciplina del tutto nuova e speciale per quanto riguarda la valutazione e la premialità della prestazione professionale del personale docente.

Il nuovo **Comitato per la Valutazione dei Docenti, così come riformato dalla L. 107/2015**, ha i seguenti compiti:

1. individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base (**art. 1 comma 129 punto 3**):

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Pertanto il Comitato di Valutazione ha il compito di individuare i criteri generali, il Dirigente scolastico ha il compito di assegnare *“annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126, definita bonus...”*(**art.1 comma 127 L.107/2015**).

“La somma di cui al comma 127, definita bonus, e' destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” comma 128, art.1 (Legge 107/15,).

2. esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo **punto 4 comma 129 art.1 L.107/2015**.

A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo Presiede, dai docenti di cui al punto 2, lettera a) comma 129 art.1 L.107/2015 : *“tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto”*, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

3. valuta il servizio di cui all'articolo 448 DLgs. 297/1994 su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico (**punto 5 del comma 129 art.1 L.107/2015**);

Nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato ed il Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 DLgs. 297/1994».

Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spesa o emolumento comunque denominato. **Art. 1 co. 81 della legge 107/2015**.

Art. 1. Componenti del Comitato (art. 1 comma 129 punto 2)

Il comitato è costituito dai seguenti componenti:

1. Il dirigente scolastico che è il Presidente di diritto;
2. tre docenti dell'Istituzione Scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
3. due rappresentanti dei genitori;
4. un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale.

Art. 2 – Compiti del Comitato circa la valorizzazione dei docenti (art. 1 comma 129 punto 3)

1. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Art. 3 – Compiti del Comitato circa il superamento del periodo di formazione e di prova del personale docente (art. 1 comma 129 punto 4)

1. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui all'art.1 comma 1, lettera a) del presente regolamento, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

Art. 4 – Compiti del Comitato circa la valutazione del servizio del personale docente (art. 1 comma 129 punto 5 – DLgs. 297/94 art. 448)

1. Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.
2. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione dei docenti, sulla base di apposita relazione del dirigente scolastico che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi di informazione.
3. La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio.
4. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale che, sentita la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva.
5. Nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto.

Art. 5 – Compiti del Comitato circa la riabilitazione del personale docente (DLgs. 297/94 art. 501)

1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.
2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d) del DLgs 297/94.

Art.6 – Status dei componenti del Comitato

1. Tutti i membri del comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e vincolati alla scrupolosa osservanza degli **obblighi di riservatezza** previsti dal D.Lgs. 196/2003 e da eventuali disposizioni specifiche contenute nel Regolamento d'Istituto.

Art.7 – Durata in carica (art. 1 comma 129 punto 2)

2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici; nel caso in cui uno dei membri perda lo status di docente in servizio nella scuola si procede alla designazione di altro membro designato dal Consiglio/Collegio. Nel caso di perdita dello status di uno o più genitori si procede a nuova designazione del Consiglio di Istituto.

Art.8 – Competenza alla convocazione e nomina segretario.

1. La convocazione del Comitato è disposta dal Dirigente Scolastico che lo Presiede. Alla prima riunione dell'anno scolastico, il dirigente scolastico nomina un segretario per l'intero anno scolastico con il compito di redigere il verbale della seduta. In caso di assenza del segretario designato, il DS provvede all'individuazione di altro docente che svolga funzioni di segretario.

2. Il verbale della seduta è firmato dal dirigente scolastico e dal segretario, dopo l'approvazione del comitato, inserito nell'apposito registro e depositato nella segreteria della scuola.

Art.9 – Convocazione

1. La convocazione del Comitato è disposta a mezzo di avviso, anche via mail, da comunicare almeno 5 giorni prima del giorno fissato per l'incontro (art. 1 C.M. 105/75). È possibile una convocazione "ad horas", qualora vi siano motivi urgenti ed improrogabili, comunque con un preavviso non inferiore alle 48 ore.
2. L'avviso di convocazione contiene l'elenco dei punti inseriti nell'ordine del giorno, indica la data, l'ora di inizio dell'adunanza e la sede dove la stessa sarà tenuta.

Art. 10 – Convocazione su richiesta dei componenti

1. Il Dirigente Scolastico è tenuto a convocare il Comitato, in un termine non superiore a dieci giorni, decorrenti dalla data della richiesta protocollata, quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

Art. 11 – Adunanza del comitato (quorum costitutivo)

1. Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
2. Il Comitato è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza;

Art. 12 – Modalità di svolgimento delle adunanze

1. Le adunanze del comitato non sono pubbliche.

Art. 13 – Quorum funzionale

1. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (art. 37 c.3 DLgs 297/94). Nei voti validamente espressi non sono conteggiati gli astenuti (parere del Consiglio di Stato del 4/2/1997).
2. In caso di parità prevale il voto del Presidente (art. 37 c.3 DLgs 297/94).
3. Le votazioni sono palesi e si effettuano per alzata di mano. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone (art. 37 c.4 DLgs 297/94). In tal caso la votazione viene effettuata mediante la raccolta di schede in un'urna con successivo spoglio.
4. Le Deliberazioni del Comitato sono pubblicate sul sito Web. Restano esclusi, salvo contraria richiesta dell'interessato, gli atti concernenti le singole persone. Il segretario del Comitato cura la sottoscrizione e l'autenticazione del testo integrale delle delibere. Il Dirigente Scolastico ne cura l'affissione attestandone in calce la data.

Art. 14 – Proclamazione del risultato delle votazioni

1. Terminata la votazione il Dirigente Scolastico, con l'assistenza del segretario, procede al computo dei voti e comunica al Comitato il risultato con la formula "Il Comitato approva" o "Il Comitato non approva".

Art.15 – Conclusione delle adunanze

1. Il Dirigente Scolastico dichiara chiusa l'adunanza dopo aver concluso la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Se all'ora fissata per la conclusione della seduta restano da trattare altri argomenti, il Dirigente Scolastico, completata la discussione e la votazione della proposta in esame, dichiara chiusa la seduta. Per l'esame dei punti all'ordine del giorno non trattati il Dirigente Scolastico chiederà la disponibilità dei membri a proseguire e, se raggiunta l'unanimità, la seduta potrà proseguire; in caso contrario procederà alla riconvocazione del Comitato in altra seduta.

Art. 16 – Compensi

1. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Art. 17 - Rinvii

1. Per quanto non stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Comitato per la valutazione dei docenti con delibera n. 4 nella seduta del 10 giugno 2016.

IL COMITATO DI VALUTAZIONE

COMPONENTE	Firma
Stefania Astarita	
Aniello Milo	
Luigia Tedeschi	
Concetta Fusco	
Rachelina Rinaldi	
Cinque Beatrice	
Ferraioli Andrea	